



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato – signora (...OMISSIS...)

LA SEGRETARIA GENERALE

Visto da ultimo la nota Protocollo: RATAA/0023732/11/09/2024-A, con la quale il Giudice di Pace coordinatore e il cancelliere coordinatore dell'Ufficio di Trento, fanno presente le esigenze di servizio, chiedendo, fra l'altro, l'assegnazione di personale appartenente alla posizione economico-professionale B3;

Vista la nota di data 29 settembre 2023, Protocollo: RATAA/0026021/29/09/2023-I, con la quale la Dirigente della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace, ha evidenziato le esigenze di personale degli uffici del Giudice di Pace, fra l'altro, in particolare, l'esigenza di assegnare personale della posizione economico-professionale B3 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento;

Valutate quindi le esigenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento si rende necessario integrare l'organico dell'Ufficio per quanto concerne la posizione economico-professionale B3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 13 settembre 2023, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, posizione economico-professionale B3, presso gli Uffici Giudiziari siti nella provincia di Trento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 30 settembre 2024 "Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, posizione economico-professionale B3, presso gli Uffici Giudiziari siti nella provincia di Trento";

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d), da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del 1. gennaio di ogni anno);

Visto il D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3", e preso atto che il sopra citato regolamento disciplina, fra l'altro, al Capo IV, le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e le modalità relative all'individuazione del personale da assumere;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, introdotto dall'art. 7 della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per

periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione e che tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente;

Accertato, in particolare che l'art. 33 del citato regolamento prevede:

- al comma 5 che l'assunzione a tempo determinato viene disposta prioritariamente tra coloro che hanno conseguito l'idoneità in concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale per la medesima posizione economico professionale o per profili professionali assimilabili, purché in possesso dei requisiti richiesti;
- al comma 6 che in assenza di graduatorie di concorso l'Amministrazione regionale provvederà ad indire apposite selezioni pubbliche per esami, per titoli o per titoli ed esami;

Ritenuto di procedere, in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Trento dalla graduatoria sopra indicata, all'assunzione a tempo determinato di una unità appartenente alla posizione economico-professionale B3, e ciò a decorrere dal 4 novembre 2024 e fino al 30 aprile 2025 compreso;

Visto l'art. 38, del sopra indicato regolamento, che prevede al comma 4, che le domande di iscrizione o di integrazione alle graduatorie permanenti di "usciera", "operaio" e "impiegato" pervenute entro il 31 agosto 2022 saranno valutate al fine dell'approvazione di un'ultima graduatoria che potrà rimanere in vigore, ai fini dell'assunzione a tempo determinato, per due anni dal 1. gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;

Ritenuto pertanto che per le assunzioni a tempo determinato nella posizione economico-professionale B3, l'Amministrazione può procedere interpellando secondo l'ordine gli iscritti nella relativa graduatoria in possesso dei requisiti richiesti ed accertato che per l'assunzione nel profilo professionale di assistente si deve fare riferimento alla graduatoria di impiegato;

Preso atto che per l'accesso dall'esterno alla posizione economico-professionale B3, profilo professionale di assistente è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione interpellando coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, sono inseriti nella graduatoria di "impiegato" approvata con decreto del Segretario generale n. 1018 del 20/12/2022 e successivamente modificata con decreto n. 80 del 01/02/2023;

Visto l'art. 37 del sopraccitato regolamento il quale prevede, fra l'altro, che l'offerta viene inoltrata unicamente via PEC o posta elettronica ordinaria e dovrà essere accettata per iscritto entro il termine indicato;

Viste le PEC con le quali l'Amministrazione regionale ha comunicato agli iscritti nella suddetta graduatoria la possibilità di assunzioni a tempo determinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Trento;

Viste le note dei candidati interpellati ed in particolare quella della signora in oggetto, prima in ordine di graduatoria ad accettare l'assunzione a tempo determinato;

Preso atto che, nel quinquennio precedente la data di assunzione, la signora in oggetto non ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di assistente B3;

Visto l'atto di gestione del personale della Segretaria Generale Repertorio: 396-17/09/2024, con il quale si è determinato, fra l'altro, con decorrenza 1. ottobre 2024, il contingente massimo del personale che può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023;

Tenuto conto che l'art. 33 sopra indicato disciplina le modalità e i casi di assunzione a tempo determinato, ed in particolare il comma 2, lettera c), dispone che l'Amministrazione regionale può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato per coprire le eventuali momentanee carenze che si determinano a seguito dell'accoglimento delle richieste di trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale;

Preso atto che, a decorrere dal 1. gennaio 2024 il contingente massimo per assunzioni di personale a tempo determinato nei profili professionali ricompresi nelle posizioni economiche B3 - B4 - B4S è pari a ore 402, 72 delle quali occupate alla data odierna;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora in oggetto, a decorrere dal 4 novembre 2024 e fino al 30 aprile 2025 compreso, in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Trento dalla graduatoria sopra indicata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 166 del 30 settembre 2024;

Visto l'art. 23, comma 8, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni,, che prevede per il personale assunto in servizio a tempo determinato un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto;

Visti l'art. 27, comma 4 e l'art. 29, comma 2 del contratto collettivo citato, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dei quali nel caso di dimissioni il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato deve dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i prescritti termini di preavviso, pari a 10 giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le *"Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale"*;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 156 di data 11 agosto 2023, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 di data 11 agosto 2023, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera c), del regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, emanato con D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora (...OMISSIS...) a decorrere dal 4 novembre 2024 e fino al 30 aprile 2025 compreso, in attesa di verificare la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato presso l'ufficio del Giudice di Pace di Trento dalla graduatoria di merito del concorso pubblico per esami per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario / assistente giudiziaria, posizione economico-professionale B3, presso gli Uffici Giudiziari siti nella provincia di Trento, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 166 del 30 settembre 2024;

La signora in oggetto presterà servizio alla Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace - Ufficio del Giudice di Pace di Trento con l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B3, profilo professionale di assistente.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare l'art. 23, comma 8, che prevede per tale personale un periodo di prova pari a due mesi di servizio effettivamente prestato, decorso il quale l'assunzione diventa definitiva per il periodo previsto.

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso; in tutti gli altri casi il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato è tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi che saranno impegnati sui capitoli corrispondenti della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Gabriele Morandell
Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).